



PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.146

Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Si applica a: qualsiasi animale, inclusi rettili, anfibi, pesci, allevati per scopo alimentare, o per lana, pelli, pellicce.
Sono esclusi:

- animali che vivono in ambiente selvatico
- animali da sperimentazione o da laboratorio
- animali destinati a partecipare a gare, manifestazioni, esposizioni, attività culturali o sportive
- invertebrati

OBBLIGHI PREVISTI

- Garantire il benessere dei propri animali evitando dolore, sofferenze o lesioni inutili
- Allevare gli animali (esclusi pesci, rettili, anfibi) secondo le disposizioni dell'allegato che segue:

Allegato 1

- il personale che accudisce gli animali deve avere adeguate capacità e conoscenze.
- gli animali devono essere ispezionati ad intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
- per rendere possibile l'ispezione deve essere presente un'adeguata illuminazione.
- gli animali malati o feriti devono immediatamente ricevere un trattamento appropriato e deve essere consultato un veterinario se l'animale non reagisce alle cure date. Se necessario i malati o feriti devono essere isolati.
- il detentore degli animali deve tenere un registro dei trattamenti terapeutici effettuati.
- la libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in un modo che possa causare inutili sofferenze o lesioni. Se continuamente o regolarmente trattenuto, legato, o incatenato, deve avere uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.
- i materiali dei locali, recinti ed attrezzature non devono essere nocivi.
- non devono esserci spigoli taglienti o sporgenze che possano provocare lesioni.
- la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, gas, la temperatura e l'umidità relativa devono essere entro limiti non dannosi per gli animali.
- gli animali non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti a luce artificiale senza un adeguato periodo di riposo.
- gli animali tenuti fuori dai fabbricati devono avere un adeguato riparo da intemperie, predatori e rischi per la salute.
- ogni impianto indispensabile per la salute ed il benessere deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.
- l'alimentazione deve essere adatta alla specie e all'età, e fornita in quantità sufficiente a mantenerli in salute. Gli alimenti e liquidi somministrati non devono contenere sostanze che possano causare sofferenze o lesioni.
- tutti gli animali devono aver accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
- devono aver accesso a un'appropriata quantità d'acqua.



ESSEREANIMALI

- le attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua devono essere costruite in modo da ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti e dell'acqua e la rivalità tra animali.
- agli animali non deve essere somministrata nessun'altra sostanza ed eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o per trattamenti zootecnici.
- è vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. È ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale sotto le 3 settimane di vita con apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze. È consentita la castrazione prima della maturità sessuale e deve essere fatta da personale qualificato. Dal 1 gennaio 2004 è vietata l'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Tutte queste pratiche devono essere effettuate sotto il controllo del veterinario dell'azienda.
- non devono essere praticati procedimenti che provochino sofferenze o lesioni. Possono però essere praticati procedimenti che possano causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli.
- nessun animale deve essere custodito in allevamento che possa avere effetti negativi sulla sua salute e sul suo benessere.

ANIMALI DA PELLICCIA

Misure minime di superficie libera (escluso il nido) per visone in gabbia

- 2550 cm² per animale adulto singolo o per animale adulto e piccoli.
- 2550 cm² per animali giovani dopo lo svezzamento (max 2 animali per spazio)
- altezza gabbia minimo 45 cm
- larghezza minimo 30 cm, lunghezza minimo 70 cm

CONTROLLI

- le ispezioni hanno lo scopo di verificare le modalità di allevamento e custodia degli animali
- possono essere effettuati controlli su richiesta del Ministero della Sanità e della Commissione europea